



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2023, proposto da:

Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, anche urgente, dei  
seguenti provvedimenti:***

- a) Delibera della Giunta Regionale 19/7/2023 n. 434, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2023/2024", pubblicata in BURC n. 58 del 31.07.2023;
- b) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), recante "Calendario Venatorio

2023/2024” nella parte in cui:

b.1), autorizza, nei giorni 3-9-10 settembre 2023, fino alle ore 12,00, nella forma della caccia da appostamento temporaneo, il prelievo del merlo (*Turdus merula*) e della ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e, nei giorni 3 e 10 settembre, nonché dal 17 settembre al 15 ottobre 2023, il prelievo della tortora (*Streptopelia turtur*) con l'obbligo, per quest'ultima, di annotazione entro 24h dall'abbattimento;

b.2) autorizza il prelievo dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino al 20 gennaio 2024, anziché fino al 10 gennaio 2024;

- c) vieta la caccia nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, richiamando l'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia non aggiornata delle aree del territorio regionale, interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi dell'art. 10 L. 353/2000, e precisando che il cacciatore potrà accertare tale condizione presso il catasto degli incendi detenuto da ciascun Comune, anziché vietare l'esercizio venatorio in tutte le aree percorse da incendi da meno di dieci anni, come risultanti dal portale degli incendi boschivi gestito dall'Arma dei Carabinieri, anche se non ancora riportate nei catasti comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155

- c.1) dell'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia delle aree percorse da incendi boschivi da meno di dieci anni non aggiornata ai dati riportati nel portale degli incendi boschivi tenuto dall'Arma dei Carabinieri, ai sensi del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato, preliminarmente, che il ricorso, ad un primo sommario esame, e fermo restando ogni eventuale successivo approfondimento istruttorio, non pare sfornito del requisito del *fumus boni iuris*, e tanto con riferimento sia alla denunciata

autorizzazione alla preapertura del prelievo venatorio, da parte della Regione Campania, in assenza di adeguata pianificazione faunistica, in violazione dell'art. 18, secondo comma, della l. 157/1992, non avendo – giusta quanto segnalato in ricorso – il Consiglio Regionale ancora approvato alcuno dei nuovi piani faunistico - venatori provinciali, proposti dalla Giunta; sia con riferimento alla denunciata mancata attuazione e comunicazione ad ISPRA, da parte della Regione Campania, della realizzazione su base provinciale degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Gestione della Tortora Selvatica, nonché alla non adeguatezza del sistema di relativo monitoraggio, predisposto dalla Regione; sia infine con riferimento al denunciato mancato aggiornamento, da parte della Regione Campania, della cartografia delle aree effettivamente percorse da incendi da meno di dieci anni, ai dati comunicati e contestualmente pubblicati dall'Arma dei Carabinieri, anche se non ancora riportati nei catasti comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155, o, almeno ai dati ricavabili dall'indirizzo web del geoportale degli incendi;

Rilevato che sussiste altresì il requisito ex art. 56 c.p.a., dell'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, come infra fissata, che legittima all'adozione di misure cautelari provvisorie;

Rilevato, sotto tale profilo, che vige, in materia venatoria, giusta Consiglio di Stato, Sez. II, 6/12/2021, n. 8126, “il principio comunitario di precauzione di cui all'art. 191, par. 2, del Trattato dell'Unione Europea”, il quale “fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, *facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano*”;

Rilevato pertanto, in un'ottica doverosa di bilanciamento d'interessi, ed alla luce

della richiamata pronuncia del C. di S., che, secondo il citato principio di precauzione di marca comunitaria, gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la fauna venatoria, evidenziati in ricorso (nei limiti di cui infra), sostanzino un "periculum in mora" caratterizzato da "estrema gravità ed urgenza", tale da non consentire di attendere la decisione collegiale, nella prima udienza in camera di consiglio della Sezione, come di seguito indicata;

Rilevato, in particolare, conformemente a quanto richiesto dalle ricorrenti, che va sospesa in via provvisoria, fino a tale data, l'efficacia dell'impugnata deliberazione della Giunta Regionale della Campania, e dell'annesso allegato 1, limitatamente ai seguenti profili:

a) alla parte in cui, anticipando la data di apertura della stagione venatoria, autorizza, nei giorni 3-9-10 settembre 2023, fino alle ore 12,00, nella forma della caccia da appostamento temporaneo, il prelievo del merlo (*Turdus merula*) e della ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e, nei giorni 3 e 10 settembre 2023 nonché dal 17 settembre fino alla data della prima udienza collegiale, come infra fissata, il prelievo della tortora (*Streptopelia turtur*) con l'obbligo, per quest'ultima, di annotazione entro 24h dall'abbattimento;

b) alla parte in cui vieta la caccia nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, richiamando l'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia non aggiornata delle aree del territorio regionale interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi dell'art. 10 L. 353/2000, e precisando che il cacciatore potrà accertare tale condizione presso il catasto degli incendi detenuto da ciascun Comune, anziché vietare l'esercizio venatorio in tutte le aree percorse da incendi da meno di dieci anni, come comunicate e risultanti dal portale degli incendi boschivi gestito dall'Arma dei Carabinieri, anche se non ancora riportate nei catasti comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155;

P.Q.M.

Accoglie, nei sensi e limiti specificati in parte motiva, l'istanza di misure cautelari monocratiche, ex art. 56 c.p.a., indicata in narrativa.

Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 26 settembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Napoli, il giorno 16 agosto 2023.

**Il Presidente**  
**Paolo Severini**

IL SEGRETARIO